

PAS SAGGI COSTITUZIONALI

NUMERO 1/2025 - ISSN 2732-8236

Diritto e Stato nel pensiero di Aldo Moro

a cura di Anna Maria Nico



ETP books

**PAS SAGGI
COSTITUZIONALI**

rivista semestrale

Anno V – Numero 1 – Giugno 2025

n. 9 della Serie

ISSN 2732-8236

ISBN: 978-618-5752-45-3

revisione: ETPbooks

grafica – impaginazione: Enzo Terzi

© ETPbooks 2025 per la versione cartacea

su commissione del Centro di Studi e Ricerche Pubblicistiche

I contenuti di questa rivista sono in Open Access.

Notizie della rivista possono trovarsi sul sito: www.passaggicostituzionali.it

oppure su: <https://passaggicostituzionali.blogspot.com>



ETPbooks

Atene

www.etpbooks.com

etpbooks@gmail.com

su commissione del Centro di Studi e Ricerche Pubblicistiche A.P.S.

Diritto e Stato nel pensiero di Aldo Moro

a cura di Anna Maria Nico



Giovanna Volpe Putzolu, un dialogo*

SARA LANDINI

SOMMARIO: 1. Una premessa – 2. Giovanna Volpe Putzolu e il diritto commerciale – 3. Giovanna Volpe Putzolu e il diritto delle assicurazioni – 4. Giovanna Volpe Putzolu e diritto bancario – 5. Giovanna Volpe Putzolu e diritto comunitario – 6. Giovanna Volpe Putzolu e AIDA (Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni).

1. Riuscendomi davvero difficile tracciare il profilo di una persona che considero una geniale studiosa e fonte di ispirazione per le generazioni future come lo è stata per me, ho pensato di costruire questa relazione come un'intervista, che in realtà non si è mai nel concreto realizzata in un momento preciso, come si conviene, magari preceduta da scambi per concordare domande e possibili risposte.

Le domande sono state veramente poste alla Professoressa Volpe Putzolu da una petulante e avida allieva, me.

E le risposte sono quello che ho serbato nella mente e nel cuore e che risultano comprovate dai contenuti delle sue pubblicazioni.

2. Quale la metodologia dello studioso del diritto commerciale?

Giovanna Volpe aveva una grande riconoscenza per il proprio primo maestro Giuseppe Ferri, per lo studio e gli approfondimenti che da subito le aveva imposto come formazione di base. Non finalizzati a singole pubblicazioni. Non temi attuali da approfondire, ma studio per lo studio. Ricordo quando mi raccontava delle sue letture sulla persona giuridica considerata da Ferri come la base per lo studioso del diritto commerciale e non solo. Solo più tardi riprenderà i temi del proprio maestro con la dovuta maturità.

Giovanna Volpe Putzolu si laurea in diritto commerciale alla Sapienza di Roma e prosegue gli studi sotto la guida del Professor Giuseppe Ferri e il suo legame con gli studi di diritto commerciale prosegue nel tempo con una particolare attenzione alle strutture sovraindividuali, alla mutualità nel mercato. Solo nel

* Il saggio è stato sottoposto a referaggio secondo le regole della Rivista.

1978, dopo la riforma all'istituto dei consorzi apportata dalla Legge 10 maggio 1976, n. 377 "*Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili*", Giovanna Volpe Putzolu, dopo un ultra decennale indagare nel diritto delle assicurazioni, torna su uno dei temi propri di Giuseppe Ferri.

Tra i suoi lavori sul punto ricordiamo in specie "*I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*" del 1981 e "*Mutualità cooperativa e mutualità consortile: i consorzi di cooperative*" del 1978.

Prende però le distanze dall'idea frutto di quella impostazione concettuale, peraltro portata avanti appunto anche dallo stesso Ferri, che svaluta la organizzazione comune dei consorzi¹ largamente seguita prima della riforma apportata con la l. n. 377/1976, che ha rivisitato profondamente l'istituto. Si tratta di un'idea che mette in crisi lo stesso istituto vedendo nel consorzio primariamente un patto restrittivo della concorrenza.

Occorre invece considerare come l'organizzazione comune, nei consorzi, rappresenti una componente dello stesso paradigma funzionale dell'istituto².

Da qui un interesse per la creazione di strumenti giuridici di condivisione di interessi e di fini³, per la mutualità e l'associazionismo, andando a trattare temi eterogenei e complessi, come quelli del diritto sportivo che è un fenomeno prevalentemente associativo che sfugge nelle proprie dinamiche dall'essere ristretto nei confini dettati dalle leggi statali ed in cui la realtà pratica grida un riconoscimento dall'interprete⁴.

Gli istituti del diritto commerciale vivono, nei lavori di Giovanna Volpe Putzolu, in una stretta simbiosi con la realtà pratica ed economica e mal si attagliano a quelle, che almeno un tempo, erano le fini argomentazioni dei civilisti che pescavano dal proprio bagaglio concettuale per organizzare i discorsi. Se si vogliono studiare i contratti che erano disciplinati nel codice del commercio si devono abbandonare le vesti del civilista con le categorie del diritto civile (ad esempio nel contratto: causa, forma, oggetto, elementi essenziali e accidentali....) e vestire quelle dello studioso del diritto commerciale.

Vi è, così mi è sembrato, una attenzione a non cadere nel tranello di compiere trapianti e assimilazioni che tradiscano la realtà. Questo è particolarmente

¹ G. FERRI, voce *Consorzio (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, p. 376.

² G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale*, (diretto da) F. GALGANO, vol. IV, Padova, 1981, p. 408; G. VOLPE PUTZOLU, *Mutualità cooperativa e mutualità consortile: i consorzi di cooperative*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1978, pp. 384 ss.

³ G. VOLPE PUTZOLU, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1977.

⁴ A. LENER - O. MAZZOTTA - G. VOLPE PUTZOLU, M. GAGLIARDI, *Una Legge per Lo Sport?*, in *Il Foro Italiano*, 1981, 104, n. 11 pp. 297/298-313/314.

evidente in quello che sarà il tema centrale nella produzione scientifica di Giovanna Volpe Putzolu ovvero il contratto di assicurazione, dove l'attenzione deve essere posta nel legame tra impresa e contratto, nel collegamento tra produzione, distribuzione e impresa, nella inversione del ciclo produttivo che sta alla base dell'attività assicurativa e quindi del contratto di assicurazione.

Come noto, l'operazione economica sottesa al contratto di assicurazione è caratterizzata da un processo che muove da due materie prime (i rischi e la moneta) per dar vita a due tipologie di prodotti: garanzie e investimenti finanziari. Caratteristica di tale processo sarebbe la sua inversione riferibile ad una caratteristica dei flussi finanziari per cui i ricavi precedono i costi, a fronte di debiti condizionali nei confronti degli assicurati. Funzionale a questa inversione del ciclo produttivo è l'accantonamento in poste passive del bilancio, c.d. riserve tecniche, di quella parte dei premi che, sulla base di calcoli attuariali, si individua come necessaria al fine di far fronte agli impegni assunti con gli assicurati. Una simile operazione gestionale assume rilevanza giuridica allorché il legislatore, per tutelare gli interessi degli assicurati, disciplina il sistema di costituzione delle riserve.

Da qui il principale collegamento tra impresa e contratto di assicurazione al di là degli evidenti riferimenti normativi (si pensi in particolare all'art. 1883 c.c.) che hanno portato parte della dottrina a ritenere che l'elemento unificante e

⁵ Così G. VOLPE PUTZOLU, *L'assicurazione privata contro gli infortuni*, Milano, 1968, p. 46; EAD., *Le assicurazioni Produzione e distribuzione*, Bologna, 1992, pp. 62 ss.. L'Aurice si richiama a G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. Cicu – Messineo*, XXXVI, 1, Milano, 1973, pp. 27 ss. e prima ancora a C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione, Assicurazioni sulla vita*, vol. III, Milano, 1887, pp. 2 ss.; EAD., *Il contratto di assicurazione: le assicurazioni terrestri*, I, Milano, 1886, pp. 33. In senso analogo, più recentemente, V. DURANTE, *L'alea ed il contratto di assicurazione contro i danni*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, pp. 571 ss.; N. GASPERONI, voce *Contratto di assicurazione*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1957, pp. 586 ss.; S. SOTGIA, *Contratto di assicurazione con premio in base ad elementi di rischio fluttuanti*, in *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, vol. II, Bologna, 1952, pp. 639-640; ID., *La prestazione dell'assicuratore*, in *Assicurazioni*, 1959, I, pp. 365 ss.; L. MOSSA, *Sistema del contratto di assicurazione nel libro delle obbligazioni del codice civile*, in *Assicurazioni*, 1953, I, pp. 149 ss.; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, III, *Il diritto del contratto di assicurazione*, sez. II, *La disciplina delle singole specie (rami) di assicurazione*, Milano, 1956, pp. 13 ss.; ID., *La causa nel contratto di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1950, I, pp. 228 ss.; F. CARRESI, *Osservazioni sulla causa dell'assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1960, I, pp. 125-126; A. PINO, *Rischio e alea nel contratto di assicurazione*, *ivi*, 1960, pp. 236 ss.; L. BUTTARO, *Moderni orientamenti sul concetto giuridico di assicurazione nella dottrina italiana*, *ivi*, 1962, I, pp. 179 ss.; R. CAPOTOSTI, *L'alea nel contratto di assicurazione*, in *Foro it.*, 1960, IV, pp. 16 ss.; G. FERRI, *L'impresa nella struttura del contratto di assicurazione*, in *Studi sulle assicurazioni raccolti in occasione del cinquantenario dell'istituto nazionale delle assicurazioni*, Roma, 1963, pp. 111 ss.; G. FANELLI, *Pluralità di assicurazioni e pluralità di assicurati*, in *Assicurazione e responsabilità. Quarto convegno per la trattazione di temi assicurativi*, Venezia 3-4-5 – Ottobre 1960, Milano, 1962, pp. 37 ss.; A. GAMBINO, *La neutralizzazione dei rischi nella struttura e nella funzione giuridica unitaria del contratto di assicurazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, p. 215; G. VOLPE PUTZOLU, *L'assicurazione privata contro gli infortuni*, Milano, 1968, p. 46; ID., *Le assicurazioni Produzione e distribuzione*, Bologna, 1992, pp. 62 ss.; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. Cicu – Messineo*, XXXVI, 1, Milano, 1973, pp. 27 ss.

caratterizzante del tipo “contratto di assicurazione” fosse proprio la necessaria presenza di un’impresa assicuratrice e delle tecniche di gestione del rischio attraverso la ripartizione dello stesso all’interno della comunione degli assicurati⁵.

3. Perché l’amore per lo studio dell’assicurazione?

Perché è una materia difficile, difficile per il giurista che normalmente esce dalla formazione universitaria senza formazione matematico/statistica, ma il contratto di assicurazione non si comprende se non si comprende il sistema delle riserve e la sua costituzione. È una materia difficile, sfidante, in cui, anche in tempi in cui erano poche le accademiche, una donna poteva spiccare. Il legame tra impresa e contratto è più profondo di quello dettato dall’art. 1883 e dalla riserva di attività, è legato all’impatto della gestione sul contratto⁶.

Anche la Corte Costituzionale, mi ribadi la Maestra, ha dato a suo modo rilievo alle esigenze tecniche proprie dell’impresa di assicurazione rigettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1901 c.c. Secondo la Corte infatti tale articolo “è del tutto razionale ed è conforme alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore è condizionata all’adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio... Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi alla quale partecipa il “contraente” col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato”. La sentenza fu annotata in senso adesivo da un collega che Giovanna Volpe ricordava con stima e affetto. Anche alla lettura di questa nota fui indirizzata⁷.

Il legame tra diritto e tecnica assicurativa lo si vede chiaramente anche altrove, mi si ribadiva, come nel caso del riscatto nelle polizze vita che, secondo le categorie civilistiche, sarebbe da inquadrare in una caparra penitenziale⁸. L’art. 1925 c.c. non definisce il diritto di riduzione e riscatto, ma si limita a prevedere obblighi di contenuto nella predisposizione di condizioni generali di contratto in merito al riscatto e alla riduzione di polizza.

Qui si dice infatti che « le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in

⁶ Uno dei libri che Giovanna Volpe mi consigliò tra i primi da leggere era quello della sua amica A. ANTONUCCI, *Assicurazione tra impresa e contratto*, Bari, 1994, pp. 1-54.

⁷ G. PARTESOTTI, *Disciplina del pagamento del premio nell’assicurazione contro i danni e principio costituzionale d’uguaglianza*, in *Giur. it.*, 1974, II, pp. 485 ss. La sentenza è la n. 18 del 1975 del 5 febbraio reperibile *online* al sito cortecostituzionale.it. Relatore Edoardo Volterra.

⁸ N. GASPERONI, *Assicurazioni private (scritti giuridici)*, Padova, 1972, pp. 900 ss.

grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione».

Si tratta di diritti riconosciuti all'assicurato, il quale, dopo aver pagato un certo ammontare dei premi, recede dal contratto prima del termine di durata della polizza.

In tali casi l'assicurato, pur non avendo maturato il diritto all'indennizzo, avrà diritto a percepire una somma minore, detta appunto quota di riscatto, oppure a mantenere in vita il contratto senza pagare ulteriori premi conservando un diritto all'indennizzo in misura ridotta. In quest'ultimo caso si parla di riduzione della polizza. Riscatto o riduzione si hanno anche nel caso in cui il contratto si risolva di diritto *ex art.* 1924 c.c.

Per comprendere la natura del riscatto e della riduzione occorre muovere da aspetti tecnici e in particolare dal valore delle riserve.

Nell'assicurazione sulla vita, infatti, al fine di mantenere inalterato il premio nonostante il variare del rischio la prestazione del contraente è determinata in modo da risultare superiore al rischio in taluni periodi e inferiore in altri. La differenza positiva tra premio e rischio viene accantonata nella riserva matematica che rappresenta l'ammontare dei premi corrisposti dall'assicurato per rischi che non sono ancora stati coperti dall'assicuratore.

La somma dovuta all'assicurato al momento del suo recesso o della risoluzione del contratto dipende dall'ammontare di tale riserva al momento dell'esercizio del diritto di riscatto⁹.

4. Il diritto delle assicurazioni e il diritto bancario sono vicini dall'essere attività riservate che vedono contratti di impresa?

Giovanna Volpe Putzolu ha sempre sottolineato l'importanza della specialità e delle specializzazioni, criticando assimilazioni pericolose. Osservazioni che riteniamo importanti in un tempo in cui si discute una riforma profonda della vigilanza assicurativa.

Così durante una riflessione sul codice delle assicurazioni dopo dieci anni L'Autrice osserva: «La disciplina italiana di vigilanza sull'attività assicurativa non solo non rispetta il principio della separazione dell'attività assicurativa, ma è anche non di rado penalizzante per le nostre imprese».

Rilevava che vi è una singolarità del nostro legislatore: la ricerca di altre attività alle quali "assomigli" l'attività assicurativa, in modo da poter estendere a

⁹ G. VOLPE PUTZOLU, *Le assicurazioni. Produzione e distribuzione*, cit., p. 180.

quest'ultima norme dettate per l'altra. Ciò contrasta con la specialità dell'attività assicurativa, sia per il suo oggetto che per le conseguenti regole di gestione.

Si legge chiaramente questa tendenza dagli obiettivi del codice delle assicurazioni indicati nella relazione ministeriale dove si segna un avvicinamento delle regole dettate per il mercato assicurativo al Testo unico bancario (TUB). Si precisa come «più che di “avvicinamento” si è trattato di una serie di disposizioni che replicano norme del TUB. Questo non significa che sia irragionevole “avvicinare” le due discipline, ma si doveva evitare di trasporre nel codice delle assicurazioni norme che mal si conciliano con la disciplina di vigilanza dell'attività assicurativa...», prosegue l'Autrice, «mi limito a citare il caso più eclatante, costituito da due norme in materia di revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa. Si tratta dell'art. 242 e del primo comma dell'art. 245 cod. ass., norme inconciliabili, perché la prima trae origine dalle direttive del settore assicurativo, mentre la seconda è la riproduzione fedele del primo comma dell'art. 80 del TUB. Le due norme sono significativamente diverse, perché diversa è la natura dell'interesse tutelato, rispettivamente, nella disciplina delle imprese di assicurazione e nella disciplina delle banche. Nel settore bancario, la liquidazione coattiva deve sempre seguire il provvedimento di revoca, perché solo la liquidazione coatta consente di tutelare il risparmio già raccolto. Nel settore assicurativo, invece, le condizioni della revoca rispondono alla esigenza di evitare il proseguimento dell'attività, in presenza di violazioni o di situazioni (puntualmente individuate)» che possono minare la solvibilità dell'impresa e la tutela degli assicurati¹⁰.

5. Nello studiare il diritto delle assicurazioni in chiave comparata si trovano molte assonanze nel diritto dei differenti stati anche più forte della uniformazione operata dal diritto dell'Unione Europea?

Un tema centrale per Giovanna Volpe, su cui però non ha mai scritto contributi monografici, è quello della riassicurazione. Mi diceva che quella “assonanza”, ben messo in evidenza da Donati nel suo trattato¹¹, tra le norme regolanti il fenomeno assicurativo nei differenti Stati era causata dalla presenza dei Trattati di riassicurazione che finivano per uniformare le prassi e il diritto delle assicurazioni stesso.

¹⁰ G. VOLPE PUTZOLU, *Introduzione*, in *L'evoluzione del diritto delle assicurazioni continuità o rottura con il passato?* (a cura di S. Landini), Firenze, 2013, p. 13.

¹¹ V. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private. Vol. I - Concetto. Evoluzione storica. Fonti. Il diritto dell'impresa di assicurazione; Vol. II e III - Il diritto del contratto di assicurazione, Sez. I: I principi generali del contratto di assicurazione; Sez. II: La disciplina delle singole specie (rami) di assicurazione*, Milano, 1952-1956.

Il diritto dell'unione europea avrebbe voluto creare un mercato unico dei capitali, ma l'*home country control* e la vigilanza nazionale hanno portato a differenziazioni e a distorsioni della concorrenza.

Un'altra caratteristica della normativa eurolunitaria era ad avviso dell'autrice la separazione tra disciplina dell'attività assicurativa rispetto a quella finanziaria nonostante alcune convergenze (v. MIFID e IDD). «Una separazione che non riguarda solo la vigilanza prudenziale, ma anche la disciplina della trasparenza e della correttezza nei rapporti con la clientela e quella della intermediazione. Anche la direttiva MIFID (2004/39/CE) dispone espressamente che la direttiva non si applica alle imprese di assicurazione perché, come si legge nei considerando, queste sono oggetto di appropriata vigilanza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale»¹².

Così questo la ha portata da ultimo a riflessioni sulla natura delle polizze assicurative finanziarie e sulla loro riconducibilità all'interno delle polizze vita nella latitudine della definizione di cui all'art. 1882 c.c. e ciò in ossequio agli orientamenti della Corte di giustizia UE¹³.

Il tema è quello della qualificazione delle polizze linked, ovvero dei contratti di assicurazione in cui l'assicuratore si impegna a pagare un capitale o una rendita, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, calcolati con riferimento al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni

¹² G. VOLPE PUTZOLU, *Introduzione*, cit.

¹³ G. VOLPE PUTZOLU, *Le polizze Unit linked e index linked (ai confini dell'assicurazione sulla vita)*, in *Assic.*, 2000, I, pp. 233 ss., EAD., *Le polizze linked nel diritto europeo e nel diritto italiano*, in *Assicurazioni*, 2016, pp. 213 ss.

Di interesse anche le riflessioni degli studiosi del diritto comunitario. Con l'art. 9 del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 si è chiarito che i contratti di ramo III «sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico», specificandosi altresì che «le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto ... dell'ammontare del premio versato». Al riguardo in dottrina si è osservato la discriminazione rispetto alle compagnie italiane. «L'elenco delle "norme di interesse generale" pubblicato dall'ISVAP indica, come noto, le norme italiane che l'impresa comunitaria che intenda operare in stabilimento o in libera prestazione dei servizi in Italia deve rispettare. L'ISVAP ha incluso nell'elenco alcune disposizioni del regolamento 32, ma non l'art. 9. L'esclusione dell'art. 9 dalle norme di interesse generale conferma che anche le polizze linked senza garanzia di capitale sono assicurazioni ai sensi della direttiva 2002/83. L'ISVAP non ha evidentemente ritenuto di poter invocare il limite dell'interesse generale (art. 33 della direttiva 2002/83) quale motivo per applicare alle imprese comunitarie operanti in stabilimento e/o prestazione di servizi in Italia la norma per la quale il contratto deve prevedere una garanzia, seppur minima, di capitale. Invece, quello stesso limite è alla base dell'imposizione di vincolo per le imprese italiane. Si crea così una fattispecie di discriminazione alla rovescia, in cui le imprese italiane sono discriminate in *peius* rispetto alle concorrenti comunitarie.» così M. FRIGESSI DI RATTALMA, *La qualificazione delle polizze linked nel diritto dell'unione Europea*, in *Assicurazioni*, 2013, p. 16. A favore della riconduzione delle polizze linked alle polizze vita *tout court* v. Corte di giustizia UE, Sez. III, 24 febbraio 2022, C-143/20 e C-213/20 – Pres. Prechal, Rel. Rossi.

(c.d. *unit linked*) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (*index linked*). Si suole distinguere ulteriormente le *linked* in pure *opartial guaranteed linked*¹⁴, ovvero di polizze che offrono garanzia, anche solo parziale, del capitale. In particolare, con la sentenza 10333 del 2018¹⁵, la Cassazione ha affrontato il caso dei diritti dell'assicurato e del beneficiario in caso di polizza *linked* stipulata, nella forma per conto ex art. 1891, da un operatore qualificato (contraente) sulla vita di consumatori (assicurati) a favore del figlio di questi (beneficiario). Si trattava di una polizza c.d. *index linked* stipulata tra la *Lombard International Assurance s.a.* e la *Euromobiliare Fiduciaria s.p.a.*, sulla vita dei signori A. S. e M. S. a favore del figlio di questi ultimi.

La soluzione viene trovata nella applicazione della teoria del contratto misto e arrivando a sostenere che la qualificazione di questi contratti dipende dalla componente assicurativo-previdenziale rispetto a quella puramente speculativo-finanziaria, conservando un'idea unitaria di polizze vita in linea con le osservazioni di Giovanna Volpe Putzolu. Si tratta di un orientamento che ha avuto seguito anche nella giurisprudenza di merito¹⁶, che si è concentrata sull'applicabilità in

¹⁴ Per questa distinzione v. *supra* nota 5.

¹⁵ Cass., 30 aprile 2018, n. 10333, in *DIMAF*, 2018, p. 113 con nota di F. LA FATA, *La qualificazione giuridica delle polizze c.d. linked "pure" alla luce della funzione previdenziale dei contratti di assicurazione sulla vita*. In tal caso i giudici hanno ritenuto adeguata la tutela rinvenuta nel TUF e nelle comunicazioni Consob n. DI/98086703 del 4 novembre 1998 e n. DIN/6022348 del 10 marzo 2006 relative alla possibilità per le società fiduciarie, alle quali è consentita l'attività di amministrazione statica disciplinata dalla L. n. 1966 del 1939, di rendersi intestatarie di contratti di investimento e di contratti di negoziazione e raccolta ordini per conto dei propri fiducianti. Ciò che condivisibilmente l'organo di vigilanza ha evidenziato è che l'interposizione delle società fiduciarie è consentita in quanto resti sempre e comunque preservata la diretta riferibilità al cliente-fiduciante della volontà contrattuale e delle connesse tutele. È stato in particolare previsto che «il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l'attribuzione di un codice convenzionale» e che «l'intermediario deve ricevere dalla fiduciaria tutte le informazioni sul cliente previste dall'art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con l'eccezione dei soli nome e cognome)». A propria volta, sulla scorta dei dati così acquisiti, l'intermediario «deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento o disinvestimento». In particolare, la segnalazione dell'eventuale «inadeguatezza» dell'operazione deve essere indirizzata al cliente-fiduciante.

¹⁶ Cfr. Trib. Bologna, 12 gennaio 2001, in *Assic.*, 2002, II, p. 164 ss.; Trib. Trani 11.3.2008, *ivi*, 2009, I, 130 con nota di E. FABIANI, *Natura giuridica e disciplina delle polizze unit linked prima e dopo la riforma del t.u.f.*; Trib. Salerno, 6 ottobre 2008 e Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009, entrambe consultabili in www.iusexplorer.it; Trib. Milano, 21 dicembre 2009, in *Foro it.*, 2010, 5, I, p. 1627; Trib. Parma, 10 agosto 2010, n. 1107, in in *NGCC*, 2011, 189 con nota di C. PALMETOLA, *Sulla pignorabilità delle polizze index linked*; Trib. Ferrara, 25 giugno 2011, n. 1020, con nota di R. CAVALLI, *Polizze linked: contratti di assicurazione o contratti di investimento*, in www.dirittobancario.it; Trib. Gela, 2 marzo 2013, in *Dir. giust.online*, 2013, 29 marzo; Trib. Napoli, 17 aprile 2013, n. 5060, in *Banca borsa tit. cred.*, 2014, 4, II, p. 445, con nota di A. CAMEDDA, *La tutela precontrattuale dei sottoscrittori di polizze linked stipulate prima delle riforme del t.u.f.*; Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 30127, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, 4, II, pp. 449 ss., con nota di P. CORRIAS, *Sulla natura*

caso di polizze *linked* di norme del codice civile riferite alle polizze vita come l'art. 1923 c.c., il quale sancisce l'impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o beneficiario di un'assicurazione sulla vita¹⁷, nonché sulla validità del contratto per mancanza di rischio demografico essenziale, a detta di parte della giurisprudenza italiana, per avere un valido contratto di assicurazione. La Cassazione Civile, con sentenza del 5 marzo 2019, n. 6319 afferma che nelle polizze *unit linked*, caratterizzate dalla natura mista – finanziaria ed assicurativa sulla vita – anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile (in particolare, l'art. 1882 c.c.), dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria. Ciò significherebbe, secondo i giudici della Suprema Corte, che le polizze devono mantenere concretamente il “rischio demografico”, al fine di conservare, a pena di nullità, quella funzione assicurativa che è la causa concreta del contratto: diversamente si tratterebbe di un semplice “investimento in uno strumento finanziario”. Questo non vuol dire rinunciare alla qualificazione unitaria delle polizze vita.

6. I suoi contributi nel mondo Aida riguardano soprattutto la partecipazione al gruppo di lavoro su “Inquinamento e Assicurazione”. Il Gruppo di lavoro

assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema; Trib. Bologna, 6 luglio 2015, n. 2146, in *Redazione Giuffrè*; App. Milano, 11 maggio 2016, n. 1800, ivi; Trib. Bari, 28 febbraio 2017, n. 1091, ivi; App. Roma, 31 luglio 2017, n. 5204, ivi; Trib. Roma, 4 ottobre 2017, n. 18699, ivi.

L'orientamento trova riscontro in dottrina anche se con differenti conclusioni. Si veda in particolare A.C. NAZZARO, *La causa delle polizze unit e index linked*, in *dir. mer. ass. fin.*, 2016, 1, pp. 59 ss.; ma anche, tra gli altri, A. ALBANESE, *Assicurazione (contratto) - «Le polizze linked tra assicurazione sulla vita e prodotti finanziari»*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, 12, pp. 1569 ss.; P. CORRIAS, *op. ult. cit.*, pp. 457 ss.; ID., *In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'ISVAP*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 94; L. BUGIOLACCHI, *I prodotti «finanziari assicurativi»: considerazioni in tema di qualificazione giuridica e disciplina applicabile*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 4, pp. 876 ss. E. PIRAS, *Le polizze variabili nell'ordinamento italiano*, Milano, 2011, p. 46; M. ROSSETTI, *Polizze “linked” e tutela dell'assicurato*, in *Assicurazioni*, 2002, p. 221.

¹⁷ Trib. Parma, 10 agosto 2010, in *NGCC*, 2011, 189 con nota di C. PALMETOLA, *Sulla pignorabilità delle polizze index linked*; Trib. Cagliari 2 novembre 2010, in *Riv. giur. Sarda*, 2011, 283 con nota di S. LANDINI, *Art. 1923 c.c. e polizze index e unit linked*. Quanto alla applicazione dell'art. 1923 alle polizze *linked* il problema sarebbe, come osservato dalla Suprema Corte, che si tratterebbe di una disposizione fondata sulla funzione previdenziale delle polizze vita. Si avverte infatti «la percezione, in termini di diritto vivente, ontologicamente inteso, della dimensione evolutivamente assunta, nell'attuale contesto economico sociale, dallo strumento dell'assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle diverse modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali»: Cass. S.U., 31 marzo 2008, n. 8271, in *Foro it.*, 2008, I, p. 1434.

sull'inquinamento e le assicurazioni è stato istituito dal Quinto Congresso mondiale dell'ONU AIDA nell'ottobre 1978, per proseguire gli studi iniziati in preparazione a quel Congresso.

I principi guida per il lavoro di questo gruppo furono stabiliti nella sua prima riunione tenutasi a Londra nel 1979 e sono stati pubblicati nell'Introduzione al primo numero dell'AIDA – Bollettino Assicurazione Inquinamento.

Fondamentalmente, il gruppo di lavoro cerca di raccogliere e scambiare informazioni riguardanti compensi e assicurazione per i danni derivanti dall'inquinamento e, sulla base di tali informazioni, tenta, attraverso discussioni tra i suoi membri, per sviluppare soluzioni per i problemi legali che sorgono nel contesto del risarcimento e dell'assicurazione perdite di inquinamento. Temi che nell'attuale rilevanza della sostenibilità sono sempre più centrali nella produzione, distribuzione e governance assicurativa.

Giovanna Volpe Putzolu è stata presidente del comitato scientifico del XIV Congresso Mondiale dell'Aida svoltosi a Roma nel 2014.

Ha contribuito in modo significativo anche ad Aida Italia come membro del Consiglio di Presidenza e alla direzione di "Assicurazioni" la rivista di Aida Italia fondata da Antigono Donati nel 1934.

La rivista è stata sempre considerata un tutt'uno con AIDA e in AIDA, come in Assicurazioni, come nelle opere di Giovanna Volpe Putzolu ridondano, e riteniamo di averne dato evidenza, le parole di uno dei personaggi più significativi nella produzione scientifica della studiosa: Antigono Donati. Nella premessa al primo numero scriveva "una palestra in cui si incontrassero diritto, economia e finanza dell'assicurazione (e) apportassero il loro contributo studiosi e operatori del diritto..."¹⁸.

¹⁸ A. DONATI, in *Assicurazioni*, 1983, p. 1.